RG n. 867/2020

17

SENTENZAN. 1/2022

# **CORTE DI APPELLO** SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

R.G: 867/2020

All'udienza collegiale del giorno

11/01/2022 ore 11:18

PRESIDENTE Dr. PAPAIT MARIA LORENA

Giudice/Consigliere Dr. SANTONI RUGIU ROBERTA

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. TAITI NICOLETTA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

dr.ssa Ulderica Fanelli

Chiamata la causa

Attore principale

Avv. BONANNI EZIO sostituito dall'avv. Ivan Spaccapietra

Convenuto principale

INAIL

Avv. GRIECO GIACINTO, sostituito dall'avv. Baronti

Avv. NINCI ANTONELLA

I procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni e chiedono porsi la causa in decisione.

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale.

La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15.30

Firenze, 11 gennaio 2022

IL CANCELLIERE ESPERTO dr.ssa Ulderica Fanelli

LA PRESIDENTE dr.ssa Maria Lorena Papait



### REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

# La Corte di Appello di Firenze

Sezione lavoro

composta da:

dr. Maria Lorena Papait

dr. Roberta Santoni Rugiu

dr. Nicoletta Taiti

Presidente

Consigliera rel.

Consigliera

nella causa iscritta al n. 867 / 2020 RG

promossa da

in proprio e quale erede di

Avv. Ezio Bonanni

appellante

contro

INAIL

Avv. Giacinto Grieco, Antonella Ninci

appellato

avente ad oggetto: appello della sentenza n. 103/2020 del Tribunale di Pistoia quale giudice del lavoro, pubblicata 12 giugno 2020

all'udienza dell'11 gennaio 2022 con lettura del dispositivo e di motivazione contestuale ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Questa la vicenda controversa, ricostruita sugli atti e documenti delle parti.

conveniva l'INAIL avanti al Tribunale di Pistoia affermando:

\* di essere la vedova di la quale negli anni dal 1979 fino al 2009 aveva lavorato come autista, in particolare dal gennaio 1979 al novembre 1988 alle dipendenze conducendo veicoli di diverse imprese di trasporto valori, e dal febbraio 1989 al pensionamento dell'agosto 2009 conducendo veicoli dell'impresa artigiana di trasporto valori di cui era titolare



- \* di conseguenza, egli era sempre stato esposto per motivi professionali a polveri e fibre di amianto, in modo diretto e indiretto, e per contaminazione dell'ambiente lavorativo, in assenza di strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale
- \* infatti, oltre alla conduzione dei veicoli, per l'intero periodo lavorativo prima di ogni partenza (dotato di guanti in amianto per proteggersi dal calore dei componenti interni), egli aveva ispezionato i livelli dei fluidi, i ferodi dei freni e verificato la funzionalità del motore; inoltre, in caso di avaria del mezzo (dotato dei medesimi guanti), aveva cercato di riparare il guasto manipolando direttamente materiali contenenti amianto; ed anche quando non si occupava in modo diretto di tali lavori, li seguiva personalmente nelle officine dove erano svolti, assistendo alle relative operazioni dei meccanici; anche l'ambiente stradale che egli percorreva quotidianamente come autista (comprese le stazioni di servizio, di lavaggio ecc.) era contaminato da amianto per la usura dei componenti dei veicoli che lo contenevano; anche numerosi apparati (interni ai veicoli che egli conduceva) contenevano amianto ed erano collocati in modo tale che le polveri rilasciate per l'usura e gli sbalzi termici finivano per contaminare l'abitacolo;
- \* inoltre, da quando nel 1989 era divenuto titolare di impresa artigiana di autotrasporto, egli aveva svolto anche piccoli lavori di manutenzione sia sui freni per il cambio dei ferodi sia sulla frizione; e pure in tale periodo aveva assistito personalmente a tutte le attività di pulizia e manutenzione dei propri veicoli svolte dai meccanici nelle autofficine, esposto alla conseguente diffusione ambientale delle polveri contenenti amianto così sprigionate;
- \* in conclusione, egli era stato esposto all'amianto per due ore in media al giorno per il complesso delle attività professionali ora dette, e per ulteriori due ore per avere indossato guanti in amianto anche per proteggersi dal caldo durante alcune delle quotidiane operazioni di lavoro;
- \* di conseguenza, egli aveva contratto mesotelioma pleurico diagnosticato nel luglio 2009, e che ne aveva provocato la morte nel settembre 2012
- \* nel luglio 2013, la vedova aveva proposto all'INAIL domanda amministrativa per la rendita ai superstiti e l'assegno funerario, che nell'agosto 2013 l'istituto aveva respinto per difetto di nesso causale
- \* il mesotelioma era una malattia professione tabellata per gli addetti all'industria (art. 3 DPR 1124/1965, DM 9 aprile 2008), e quindi nel caso in esame la sua origine professionale presumeva insieme al relativo nesso causale
- \* ciò premesso, la 1 in proprio e quale erede del marito, chiedeva la condanna dell'INAIL al pagamento in suo favore della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario, oltre che delle prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto ex L. 244/2007 e la certificazione relativa alla esposizione qualificata all'amianto ai fini pensionistici ex L. 257/1992.

Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza appellata respingeva il ricorso, compensando le spese di lite, esponendo quelle di CTU a carico dell'INAIL.

M

In particolare, assunto il teste dipendente della impresa artigiana del per circa un anno dal 1998 al 1999, premesso che il mesotelioma era malattia tabellata, la cui origine professionale per esposizione all'amianto era di elevata probabilità, motivo per cui spettava l'INAIL provare il nesso causale con fattori extra lavorativi, aderiva alle conclusioni della CTU medico legale (di cui riportava per esteso il testo) a proposito del fatto che era più probabile che la stessa patologia fosse derivata da cause comuni, piuttosto che da cause professionali, e ciò per il complesso delle seguenti considerazioni relative

>> al tempo di latenza medio della patologia pari a 30 anni (che quindi per il mesotelioma insorto nel 2009 imponeva di collocare la esposizione morbigena in coincidenza con l'inizio dell'attività professionale di autista nel 1979)

>> alla mancata dimostrazione di una sistematica esposizione professionale all'amianto nelle mansioni di autotrasportatore dipendente e artigiano (che, rispetto alla vastità delle deduzioni del ricorso, risultavano provate solo quanto alla sostituzione dei freni)

>> all'abituale esposizione all'amianto in diverse attività domestiche sicuramente svolte dal

Infine, le eccezioni preliminari svolte dall'INAIL (improponibilità delle domande relative a prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto e certificazione della esposizione qualificata all'amianto ai fini pensionistici Per difetto di previa domanda amministrativa; difetto di legittimazione passiva dell'INAIL quanto ai benefici pensionistici da esposizione all'amianto; prescrizione triennale del diritto alle prestazioni per i superstiti) erano assorbite nei motivi di rigetto della domanda nel merito in base al principio della ragione più liquida.

l'appellava la sentenza con due motivi, estremamente articolati nel merito ed in via istruttoria, con i quali per oltre 80 pagine ripeteva le censure alla decisione sia in fatto che in diritto, e quindi ne chiedeva la riforma integrale con accoglimento delle domande respinte in primo grado.

# Motivo 1)

Il Tribunale avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti, tenendo conto della sola CTU medico legale, pur contestata dall'appellante, limitando la prova orale ad un unico teste, escludendo la CTU tecnico ambientale (invece indispensabile ai fini della decisione considerando il carattere ubiquitario della presenza dell'amianto nei diversi ambienti lavorativi che risultava dalla documentazione prodotta, in relazione alla quale era necessario un calcolo dei livelli di esposizione), e trascurando i dati epidemiologici della letteratura scientifica, recepiti anche dall'INAIL.

In applicazione delle tabelle di origine professionale delle malattie, e della relativa presunzione legale, avrebbe dovuto ritenere irrilevante la soglia di rischio, per essere morbigene anche esposizioni non intense e prolungate. Era mancata l'applicazione della regola di giudizio che rendeva il mesotelioma del malattia tabellata, di cui si presumeva la origine professionale, salvo prova contraria di esclusiva origine comune che l'INAIL non aveva fornito. Era errata la valutazione della circostanza che l'esposizione alle

polveri di amianto provenienti dalla stufa collocata nella abitazione – rappresentasse esclusivamente rischio di origine comune, dal momento che nel periodo in cui il marito era titolare di impresa individuale la stessa abitazione ne rappresentava altresì sede legale, e luogo dove venivano svolte minime attività amministrative, motivo per cui la stufa doveva ritenersi a destinazione promiscua lavorativa / abitativa.

Era stata totalmente trascurata la circostanza che, a prescindere dalla intensità e frequenza, secondo la scienza medica il mesotelioma è provocato da ogni tipo di esposizione (indiscutibile nel caso in esame quanto ha quella lavorativa, da ritenersi quantomeno con causale).

Non sarebbe stato assolto l'onere della prova a carico dell'INAIL sulla natura esclusivamente extra professionale dello stesso mesotelioma, che si scontrava con la pacifica circostanza che il t si era abitualmente occupato di cambiare i ferodi dei freni dei suoi mezzi (teste ).

Era stata trascurata altresì la prova biologica di elevata esposizione all'amianto per la presenza di ispessimenti nell'apparato respiratorio del (doc. 4 ric. 1°).

Era errata la valutazione del fatto che il non sarebbe stato esposto all'amianto in modo più intenso e prolungato di qualsiasi cittadino, trascurando i dati epidemiologici sulla diffusione ambientale della sostanza nei contesti lavorativi in cui egli aveva sempre operato già di per sé sufficienti a respingere ogni difesa dell'istituto.

Era totale irrilevante dal punto di vista giuridico la pretesa assenza di una esposizione continuativa e qualificata del

L'eventuale esposizione all'amianto diffuso dalla stufa di riscaldamento era stata mal valutata dal Tribunale, da un lato perché si aggiungeva alla pacifica ubiquitaria esposizione professionale e dall'altro lato perché anche le polveri che provenivano dalla medesima stufa dovevano essere latamente ad ambiente professionale poiché nella abitazione si trovava anche la sede dell'impresa artigiana (rimessa ed una sorta di ufficio) del

#### Motivo 2)

Il Tribunale avrebbe violato gli art. 112 cpc, 24 e 111 Cost. poiché quanto all'esposizione professionale all'amianto, aveva considerato solo i ferodi dei freni, mentre doveva dare rilievo anche ad ulteriori condizioni di rischio necessariamente insite nella mansione di autista addetto anche alla manutenzione dei veicoli, considerando i dati epidemiologici della letteratura scientifica che valevano per tutti gli autisti, a maggior ragione se titolari di impresa artigiana in quanto personalmente coinvolti nelle attività di conduzione e di manutenzione.

Il ricorso introduttivo riportava i dati RENAM dei diversi rapporti pubblicati dall'INAIL, da cui risultava come tutti gli addetti all'autotrasporto subissero elevata esposizione all'amianto anche in conseguenza della manutenzione dei mezzi, aspetto che il Tribunale era tenuto a dare per scontato e che invece aveva ritenuto provato solo quanto all'intervento sui ferodi dei freni.

0

Il Tribunale avrebbe violato norme costituzionali, del codice civile e penale, nonché leggi ordinarie.

Prima di tutto gli artt. 115 e 416 cpc, dal momento che la maggior parte delle circostanze di fatto dedotte in ricorso, e rilevanti ai fini della decisione, non erano state contestate dall'INAIL (con particolare riferimento agli stessi dati epidemiologici RENAM).

La decisione sarebbe dissociata da consolidati principi della giurisprudenza in materia di malattie tabellate e presunzione di nesso causale, e di necessità di prova contraria di esclusiva origine comune della medesima patologia, nonché sarebbe stata resa in errata applicazione del principio dell'onere della prova a carico della parte ricorrente con riferimento alla probabilità preponderante dell'origine lavorativa rispetto a quella comune.

Inoltre, sarebbero stati violati gli artt. 420 e 421 cpc, avendo trascurato la mancata costatazione dell'INAIL dei dati epidemiologici RENAM.

Era errata anche la mancata ammissione della CTU tecnico ambientale per valutare i livelli espositivi a fibre di amianto anche in assenza di rilevazioni specifiche sui singoli luoghi lavorativi.

Era mancata la ricerca della verità materiale per quanto riguarda i livelli espositivi a polveri e fibre di amianto, da fare oggetto di giudizio tecnico scientifico pur non essendo necessaria l'esatta prova dei medesimi livelli espositivi.

Era stato trascurato il carattere indispensabile della prova orale sui capitoli da 20) a 50), nonché 54), e da 56) a 60), nonché la Nullità ed illegittimità della CTU per la violazione di consolidati criteri medico legali (nonché per la totale trascuratezza da parte del perito delle osservazioni svolte dal CTP della ricorrente dottor , Pag. 63/68).

L'INAIL si costituiva per eccepire l'inammissibilità dell'appello, riproducendo le seguenti eccezioni preliminari, assorbite in primo grado:

>> in rito, improponibilità del ricorso giudiziale per difetto di domanda amministrativa quanto alle prestazioni per il fondo per le vittime dell'amianto ed alla certificazione di esposizione qualificata all'amianto

>> nel merito, prescrizione triennale del diritto alle prestazioni rivendicate andate dalla vedova.

Si opponeva alle richieste istruttorie ribadite in appello, di cui chiedeva il rigetto con conferma integrale della sentenza, nel merito evidenziando che, nel questionario sottopostogli il 14 settembre 2009 da intervistatore dell'ISPO (doc. 4 res. 1°), il aveva riferito che nell'intero periodo lavorativo 1979/2009 si era occupato esclusivamente della sostituzione dei freni (nel primo periodo del furgone che gli era assegnato dalle imprese di trasporto valori di cui era dipendente, nel secondo periodo sia dell'autovettura sia dei tre furgoni utilizzati dalla impresa artigiana di cui era poi titolare), dovendosi quindi escludere che egli si occupasse altresi della sostituzione del disco della frizione e delle varie guarnizioni del motore. Nell'accertamento del Centro Operativo Regionale Registro Mesoteliomi Toscana (idem doc. 4 res. 1°),



l'abitazione risultava fornita dal 1984 al 2008 di una stufa Vintager le cui tubature erano in amianto e che veniva pulita periodicamente dal , anche con l'utilizzo di un aspirapolvere. Il teste aveva riferito che gli interventi svolti dal sui veicoli avvenivano all'aperto (sotto una tettoia del piazzale coperta solo sul tetto ma priva di pareti ai lati), motivo per cui la polvere eventualmente prodotta non si concentrava. In conclusione, come ritenuto dal Tribunale recependo la CTU, era mancata la prova (a carico della ricorrente) di una elevata probabilità scientifica della esposizione in sé, nonché del nesso con la patologia.

888

Secondo il collegio, quanto al diritto dell'appellante alla rendita per i superstiti ed all'assegno funerario, l'appello è fondato e va accolto già sulla base delle circostanze acquisite in primo grado, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori e peritali.

Il caso in esame era erroneamente valutato in diritto dal Tribunale, il quale recepiva le conclusioni negative della CTU medico legale in tema di maggiore probabilità dell'origine comune piuttosto che lavorativa del mesotelioma, trascurando il corretto inquadramento giuridico della vicenda (che peraltro non poteva essere delegato al perito, dal momento che competeva al giudice, peraltro sulla base di giurisprudenza ormai consolidata).

Va premesso che in concreto è pacifico che:

# il marito della appellante avesse lavorato come autista addetto al trasporto valori in modo continuativo dal 1979 al 2009, prima come dipendente di imprese per le quali egli conduceva quotidianamente furgoni con i quali effettuava tale trasporto, poi come titolare di impresa individuale per la quale conduceva quotidianamente l'autovettura o uno dei tre furgoni con i quali erano effettuati i medesimi trasporti # nell'arco di tempo 1979 / 2009, oltre a svolgere le attività di guida, egli si era sempre occupato quantomeno dell'ordinaria manutenzione dei veicoli da lui condotti con riferimento alla sostituzione dei freni (lavorazione che notoriamente espone all'inalazione delle polveri di amianto diffuse di conseguenza, come confermato dai dati epidemiologici della letteratura medica richiamata dalla stessa CTU medico legale) \* quest'ultima circostanza era data per pacifica anche dall'INAIL, che piuttosto contestava che il ( avesse svolto altresì le ulteriori attività pretese dall'appellante, fonti di maggiori e più frequenti esposizioni

# al marito dell'appellante nel 2009 era stato diagnosticato un mesotelioma pleurico che ne aveva provocato la morte nel 2012

# ai sensi dell'art 3 DPR 1124/1965, il mesotelioma pleurico è malattia tabellata nel settore industria (al quale pacificamente appartengono le lavorazioni alle quali era sempre stato addetto il come neoplasia causata dall'asbesto in relazione a lavorazioni che espongono all'inalazione delle relative fibre # nel 2013 l'appellante aveva proposto domanda amministrativa all'INAIL per la rendita ai superstiti e l'assegno funerario.

0

Il caso in esame è sovrapponibile a quello deciso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13024/2017 che è utile riportare per esteso, evidenziando il parallelismo dei passaggi qualificanti fra quella vicenda e questa, a conclusione dei quali si impone l'accoglimento della domanda dell'appellante.

In particolare, in quel caso come in questo, nei precedenti gradi di giudizio la domanda della vedova di un lavoratore esposto professionalmente all'amianto, e morto di mesotelioma, era stata respinta sull'assunto che la ricorrente non avesse assolto l'onere di provare il carattere qualificato dell'esposizione per superamento di soglie quantitative, qualitative e temporali (che rilevano invece ai fini dei benefici di cui alla L. 257/1992), né fosse stato dimostrato con elevata probabilità che la malattia mortale fosse stata provocata dall'esposizione professionale piuttosto che di origine comune.

<< Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 23653/2016) quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella);</p>

la presunzione in questione non è assoluta (Cass.14023/2004), rimanendo la possibilità per l'INAIL di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi; ma occorre che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella; non potendo essere sufficiente neppure la prova di un fattore extraprofessionale di carattere concorrente (non idoneo, in quanto tale, a superare la rilevanza quantomeno concausale del fattore professionale tabellato);

la questione disputata in questa causa investe peraltro soltanto la prova del fattore professionale, ritenuta dalla Corte territoriale non assolta ad opera dal coniuge superstite del lavoratore a carico della quale è posto il relativo onere;

tale prova è stata ritenuta insussistente dalla Corte territoriale nonostante che in base alla ctu emerga come provato in atti (..) che nel primo dei due cantieri in cui ha lavorato il de cuius è risultata la presenza di amianto posto a protezione delle travi e dei pilastri metallici costituenti la struttura dell'edificio .. la malattia in questione è pure ritenuta dalla scienza malattia monofattoriale, la cui stessa esistenza svela la pregressa esposizione ad amianto (malattia sentinella di una pregressa esposizione di cui la legge nella tabelle prescinde da soglie); .. la motivazione della sentenza impugnata risulta illogica e contraddittoria, frutto di una valutazione atomistica e parcellizzata degli elementi di prova, ed errata anche in diritto, anzitutto, perché non considera che nelle malattie asbesto correlate (ed a maggior ragione per il mesotelioma, definita malattia monofattoriale) il fattore di rischio è previsto in tabella (dal DPR 336/1994; ed oggi alla voce n. 57 della tabella di cui al decreto 9 aprile 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) in termini ampi ("Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto"); senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali; dovendosi perciò ritenere che



l'ordinamento abbia compiuto il giudizio sulla correlazione causale tra i due termini come riferito anche all'apporto concausale; che pertanto sarebbe sufficiente ai fini del nesso di causa considerare come rilevante anche soltanto il primo dei due periodi di lavoro dedotti in giudizio (avendo sostenuto la Corte che rispetto al secondo non è stata provata la specifica mansione); ... pure errata è l'affermazione effettuata in sentenza secondo cui la prova dell'esposizione ad amianto richieda "una valutazione fondata su un giudizio di elevata probabilità"; atteso che, al contrario, un giudizio di elevata probabilità è semmai richiesto dalla legge in relazione all'esistenza del nesso di causa (recte ai fini della legge scientifica di copertura e neanche ai fini della sua prova, quanto meno sul terreno civilistico; cfr. Sez. Un. 581/2008): ma sempre e soltanto in materia di malattie non tabellate; mentre non rileva certamente ai fini del nesso di causa in materia di malattie tabellate in cui il legame eziologico è presunto dalla legge appunto sulla scorta della (comune) prova della esposizione (non conta perciò nel caso in esame il giudizio tecnico circa il livello di probabilità relativo al nesso eziologico, perché assorbito dalla presunzione legale discendente dalla tabella);

errato è anche il riferimento effettuato dalla sentenza (come si evince anche dal richiamo a Cass. 19456/2007) alla pretesa necessità di una valutazione di elevata probabilità in relazione alla diversa questione della prova dell'esposizione (qualificata) richiesta per l'accesso ai c.d. benefici contributivi di cui all'art.13 L. 257/1992, questione che invece nel caso in esame non rileva ad alcun fine;

invece la prova dell'esposizione ad amianto, in quanto fatto costitutivo della pretesa relativa alle prestazioni assicurative INAIL per malattia professionale tabellata, ritenersi assoggettata alle normali regole probatorie civilistiche secondo il criterio della normalità, sufficienza e ragionevole verosimiglianza (art. 2697 cc), raggiungibile, in mancanza di diverse prescrizione normative, anche in base ad elementi presuntivi dotati dei caratteri di cui all'art. 2727 cc;

in conclusione il ricorso deve essere accolto, e la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice per un nuovo giudizio, il quale ai fini della prova verosimile della esposizione professionale che ci occupa considererà la presenza di amianto nei cantieri come da CTU, il provato espletamento delle mansioni di manovale in almeno uno di essi, la estrema volatilità e diffusività delle minuscole fibre in discorso, la rilevanza dell'esposizione ambientale secondo l'ordinamento e la mancanza di limiti di soglia i fini della tutela assicurativa in discorso >>.

Insomma, anche nel caso in esame la questione dirimente consisteva nel verificare se l'INAIL avesse allegato e provato l'esclusiva origine comune della malattia e non, come erroneamente ritenuto dal CTU e quindi dal Tribunale, se l'appellante avesse provato la maggiore probabilità della origine professionale rispetto a quella comune. Non vi era dubbio che l'INAIL non avesse assolto nemmeno l'onere di allegazione poiché, a fronte della pacifica esposizione professionale (conseguente all'ordinaria manutenzione dei freni dei veicoli, svolta dal nell'intero arco di tempo lavorato), si era limitato a

richiamare come predominanti le esposizioni comuni (manutenzione ordinaria della stufa interna all'abitazione).

Va infine aggiunto che, quanto ai tempi di latenza tipici del mesotelioma, l'esposizione professionale dell'arco di tempo dal 1979 al 2009 era compatibile con la insorgenza della medesima patologia nello stesso anno 2009 (sul punto, vedi pag. 35 e 40 CTU).

Infine, premesso che il era deceduto per malattia professionale nel settembre 2012, e che la domanda amministrativa della vedova era del luglio 2013, va superata l'eccezione di prescrizione triennale svolta dall'INAIL in relazione alla rendita ai superstiti e l'assegno funerario.

< Il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di rendita ai familiari superstiti, ed al quale entrambe le parti si rifanno, anche se per arrivare ad opposte conclusioni, è che, pure per il diritto spettante ex art. 85 DPR 30 giugno 1965 n. 1124 il momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione triennale deve coincidere con quella della conoscenza o oggettiva conoscibilità da parte dei familiari superstiti del fatto che la malattia professionale sia stata causa o concausa della morte del loro congiunto (Cass. n. 2002/2005, Cass. n. 12734/2003, Cass. n. 4223/2002, Cass. n. 13145/1999) >, Cass. n. 15110/2005.

### 888

L'appello va invece respinto quanto alle ulteriori pretese relative alle prestazioni del Fondo Speciale per le vittime dell'amianto ai sensi della L. 244/2007, ed alla certificazione di esposizione qualificata ai fini dei benefici contributivi e pensionistici ai sensi della Legge 257/1992

È pacifico, infatti, che per la rendita i superstiti e l'assegno funerario, il ricorso della appellante si fondasse sulla relativa domanda amministrativa (docc. 5,6,7 ric. 1°).

Invece, per le ulteriori pretese relative prestazioni del Fondo Speciale per le vittime dell'amianto ex L. 244/2007, ed alla certificazione di esposizione qualificata all'amianto ex L. 257/1992, la domanda amministrativa mancava e quindi il ricorso era improponibile.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che quando sia controversa la prestazione previdenziale, la domanda giudiziaria deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla domanda amministrativa (fra le tante Cass. n. 6642/2020, n. 29236/2011). Il principio vale altresì nei casi (come quello in esame) in cui con il medesimo ricorso giudiziale siano chieste diverse prestazioni fondate su presupposti in parte comuni, per alcune delle quali sia proposta domanda amministrativa e per altre invece no. < In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio >, Cass. n. 19767/2017, n. 5453/2017.

(H

Inoltre, per quanto riguarda la certificazione ai fini dei benefici ex L. 257/1992, la giurisprudenza è consolidata nel senso che l'INAIL non è legittimato passivo di alcuna pretesa giudiziale, né per i benefici contributivi e pensionistici rispetto ai quali è legittimato passivo il solo INPS tenuto per legge ai relativi adempimenti (Cass. n. 30438/2018, n. 16592/2014), e nemmeno con riferimento alla certificazione in sé (da richiedere in sede amministrativa all'INAIL, prima di convenire l'INPS per i benefici).

#### Spese di lite e CTU

Le spese di lite di primo e secondo grado devono essere compensate per 1/3, considerando l'accoglimento solo parziale della domanda, che anche per la parte improponibile era riprodotta in secondo grado senza alcuna considerazione delle, fondate, eccezioni preliminari svolte dall'INAIL ed assorbite in sentenza.

I restanti 2/3 delle spese seguono la soccombenza dell'INAIL, liquidate ex DM 55/2014 in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore delle cause indeterminabili di complessità bassa, previdenziali quanto al primo grado ( $\epsilon$ . 4.930 :3 x2 =  $\epsilon$ . 3.286,00) e di appello quanto al secondo ( $\epsilon$ . 3.308 :3 x2 =  $\epsilon$ . 2.205,33), considerando il carattere pacifico dei dati decisivi (esposizione professionale all'amianto; malattia tabellata che aveva provocato la morte del lavoratore) che avrebbe consentito agevole trattazione e decisione delle prestazioni per le quali la domanda era proponibile.

Infine, la quota di spese riconosciute in favore dell'appellante deve essere distratta in favore del procuratore Ezio Bonanni, che si è dichiarato antistatario.

Il compenso già guidato al CTU rimane definitivamente a carico dell'INAIL (come da sentenza appellata).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando,

in parziale accoglimento dell'appello, dichiara l'origine professionale del mesotelioma pleurico che determinava la morte di pe pertanto condanna l'INAIL al pagamento in favore della appellante

della rendita per i superstiti con decorrenza dal 10 settembre 2012 e dell'assegno funerario, oltre interessi legali dal 120^ giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.

Dichiara improponibile la domanda relativa alle prestazioni del Fondo Vittime Amianto ex L. 244/2007.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL quanto alla domanda di certificazione di esposizione qualificata all'amianto ex L. 257/1992.

Compensa per 1/3 le spese di lite, e condanna l'INAIL al pagamento dei restanti 2/3, per tale quota liquidati in €. 3.286,00 per il primo grado, ed in €. 2.205,33 per il secondo grado oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario Ezio Bonanni.

Firenze, 11 gennaio 2022.

dr. Roberta Santoni Rugiu

La Presidente dr. Maria Logena Papait

10

